



Comune di
Ancona

Ordinanza del Sindaco

del 23/07/2021 n. 37

Prot. Gen. 117204/2021

Oggetto: **Ordinanza Sindacale**, ai sensi dell'art. 10 del Regolamento acustico Comunale, di **regolarizzazione delle emissioni sonore prodotte dalle attività del omissis** nel Comune di Ancona.

Pos: 6.9-dc-05-2020-PRV-09

IL SINDACO

RICHIAMATI:

- Regolamento acustico Comunale e disciplina delle attività rumorose D.G.C. n° 84 del 25 luglio 2011;
- L.R. n. 28 del 14 novembre 2001 "Norme per la tutela dell'ambiente esterno e dell'ambiente abitativo dall'inquinamento acustico nella Regione Marche";
- DPCM del 14.11.97 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore";
- Art. 9 della legge 447/95 "Legge quadro sull'inquinamento acustico";
- Art. 50, 5° comma del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 T.U. ordinamento enti locali;
- D.L. 19 agosto 2005, n. 194 "Attuazione della direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale".

RICHIAMATI inoltre:

- il Decreto Legislativo n. 112 del 31 marzo 1998 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali, in attuazione del capo I della Legge 15 marzo 1997 n. 59", con particolare riferimento all'art. 117 della Costituzione;
- il D. Lgs. 267/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";
- la L. 241/1990 "Nuove norme sul procedimento amministrativo".

PREMESSO che:

La Polizia Locale del Comune di Ancona con nota interna Prot.147394 del 11-09-2019 trasmetteva alla Direzione Pianificazione Urbanistica l'esposto/denuncia prot.101602/2019 e successiva integrazione prot.46811/2019 avente ad oggetto il lamentato disturbo alla quiete dalle attività di carico e scarico effettuate dalla **omissis** in Ancona.

La Direzione Pianificazione Urbanistica del Comune di Ancona si attivava con la richiesta all'ARPAM di intervenire per le misurazioni fonometriche (nota n.152533 del 20-09-2019) e provvedeva ad avere la liberatoria dei privati interessati in particolare di un appartamento in via **omissis** , stesso immobile **omissis** ma con ingresso su altra via, per consentire l'accesso dei tecnici ARPAM per effettuare le misurazioni (atto registrato al prot.n.158878 del 3-10-2019).

L'**ARPAM** come richiesto dal Comune, **ha emesso** i risultati degli **accertamenti dei valori limite acustici** diurni effettuati in data 11/09/2020 presso l'immobile in oggetto; il documento esito dell'accertamento di cui sopra è il Rapporto di Prova RP 02/RR/2020, contenente gli esiti dei rilievi fonometrici effettuati per la verifica del rispetto dei limiti ed i relativi verbali di sopralluogo VR/30832/2019/R/2020-2 redatto in data 11/09/2020,

trasmesso con nota ARPAM del 17/09/2020 con prot.26428 (ns.prot.0129506 stessa data) da cui si evince che, all'esito delle misurazioni, **si accertano i superamenti dei limiti differenziali di immissione**, sia diurno che notturno, come previsto dal DPCM 14/11/1997, nello specifico (come da rapporto di prova ARPAM):

A Finestre aperte:

- Ambientale 1 (camion frutta e verdura): si applica e viene superato il limite diurno differenziale di immissione previsto dal DPCM 14/11/1997: $\Delta = 9,8$ dB (A);
- Ambientale 2 (camion alimentari e prodotti vari): si applica e viene superato il limite diurno differenziale di immissione previsto dal DPCM 14/11/1997: $\Delta = 11,3$ dB (A).

A Finestre chiuse:

- Ambientale 1 (camion frutta e verdura): si applica e viene superato il limite notturno differenziale di immissione previsto dal DPCM 14/11/1997: $\Delta = 10,5$ dB (A);
- Ambientale 2 (camion alimentari e prodotti vari): si applica e viene superato il limite notturno differenziale di immissione previsto dal DPCM 14/11/1997: $\Delta = 8,3$ dB (A).

CONSIDERATO che con nota prot.162157 del 10/11/2020 il Comune di Ancona ha notificato lo stato del procedimento comunicando l'esito delle rilevazioni ARPAM ed invitando la **omissis**, di eseguire tempestivamente gli adeguati interventi di mitigazione acustica necessari alla regolarizzazione delle emissioni sonore contestate, al fine di eliminare il superamento dei limiti di legge accertati dall'ARPAM; disponendo il termine ultimo di trenta giorni dal ricevimento della suddetta nota, prorogabile a fronte di motivate circostanziate richieste, nello specifico (come nella nota citata):

1. la regolarizzazione delle emissioni sonore, attraverso l'esecuzione degli interventi assentiti;
2. la presentazione di una relazione a firma di un Tecnico Competente in Acustica Ambientale, ai sensi dell'art. 2 della Legge 447/1995, che riporti la tipologia degli interventi di bonifica adottati e con cui si certifichi il rientro nei limiti vigenti per le sorgenti sonore, ai sensi del Regolamento Acustico Comunale.

CONSIDERATE le molteplici note interlocutorie tra gli uffici del Comune di Ancona, che tra l'altro hanno consentito delle modifiche edilizie richieste per effettuare gli adeguamenti ritenuti utili alla soluzione della problematica ed hanno consentito, altresì, di avere ampia disponibilità da parte degli abitanti interessati dei locali per le rilevazioni ARPAM.

RICHIAMATE in particolare le seguenti note:

- Ns. nota prot. 42049/2021 trasmessa in data 12/03/2021 di richiesta di addivenire ad una soluzione della problematica verificato il percorso fatto per mitigare i rumori attraverso una verifica finale;
- Nota di riscontro di **omissis**, assunta a ns. prot. 43680 del 16/03/2021 in cui si conferma la disponibilità ad effettuare le rilevazioni acustiche in ambiente domestico laddove sia acquisito l'assenso della proprietà interessata.
- Nota da parte dell'Avvocato che rappresenta gli interessi di chi lamenta la presenza di rumori, assunta a ns. prot. 59531 del 13/04/2021 nel quale si conferma, l'avvenuta esecuzione dei rilievi fonometrici da parte dei tecnici della **omissis**
- Ns. nota prot. 73736/2021 del 10/05/2021 con sollecito a **omissis** di trasmissione relazione acustica ai sensi dell'art.10 Reg.to Acustico Comunale a dimostrazione della corretta esecuzione degli interventi di mitigazione con scadenza di giorni 5 (cinque).
- Nota da parte di **omissis**, prot. 77946/2021 del 17/05/2021 in cui dichiara che «non si è potuto procedere alla redazione della relazione tecnica richieste per impossibilità

ad effettuare le misurazioni con le modalità già utilizzate da ARPAM e riportate nella relazione del 17.9.2020. La rilevazione (...) è infatti a mero uso interno essendo stata eseguita all'esterno dell'abitazione (in facciata) pertanto priva di rilevanza ai fini della definizione del rumore differenziale».

- Ns.nota prot.98995 del 22/06/2021 con cui si chiede la possibilità di un ulteriore intervento di rilevazione nei locali privati ad eventuale ulteriore disponibilità da offrire alla **omissis** come ulteriore possibilità concessa per addivenire ad una soluzione bonaria.

- Nota da parte dell'Avvocato che rappresenta gli interessi di chi lamenta la presenza di rumori, assunta a Prot.n.113669 del 19/07/2021, che ribadisce come: *«i tecnici incaricati della **omissis** hanno posizionato i loro strumenti per il rilievo fonometrico già alle 5.30 a.m. posizionando anche un microfono all'esterno sul terrazzino poi ritirato previo SMS di avviso [...] verso le 11.30 a.m., pertanto si ritiene che il rilievo non venga prodotto in quanto negativo per la stessa soc. **omissis** ».*

CONSIDERATO l'ampio periodo di tempo intercorso, senza esito risolutorio, dall'inizio del procedimento e vista la disponibilità degli Uffici Comunali e dei privati ad ogni possibile soluzione che ad oggi, però, non ha ancora trovato soluzione risolutoria del procedimento.

RICHIAMATA l'ulteriore disponibilità offerta dai privati con l'ultima nota sopra già richiamata del 14/07/2021, assunta a Prot.n.113669 del 19/07/2021, considerato che *«per i rilievi interni è possibile rivolgere la richiesta all'Amministrazione condominiale che ha accesso alle parti comuni dell'edificio: garage, scale, pianerottoli, ecc.»*

CONSTATATO che risulta in capo alla **omissis** (Rea n. **omissis** C.F. e P.IVA **omissis**), sede legale in via **omissis** , nello specifico attraverso la **omissis** (.... **omissis**) l'onere di effettuare la **regolarizzazione delle emissioni sonore prodotte dalle attività di carico/scarico per il --- omissis ... in Ancona.**

RITENUTO che nell'arco di 60 giorni si possano utilmente:

- produrre i risultati delle rilevazioni già effettuate,
- adeguare ulteriormente le strutture e le modalità di movimentazione dei materiali, affinché si attuino tutte le misure necessarie a rimuovere le causa di disturbo.

CONSIDERATO che in ulteriori 20 giorni un tecnico abilitato è ragionevolmente in grado di redigere la relazione conclusiva degli interventi correlate a rilevazioni, effettuate ex post, rispetto agli interventi di cui al punto precedente.

RICHIAMATO che il Regolamento Acustico Comunale al comma 3 dell'art. 10 prevede *“L'inottemperanza all'ordinanza (...) è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €. 258,00 a €. 10.329,00 ai sensi dell'art. 10, comma 3, della L. 447/95, dell'art. 23 della L.R. 28/01, nonché con la sospensione delle autorizzazioni e licenze comunali relative all'attività causa di superamento dei limiti vigenti per le sorgenti sonore o, per attività non soggette a licenze comunali, con la riduzione degli orari di apertura al pubblico, ferma restando la possibilità di apporre i sigilli alle apparecchiature responsabili delle emissioni sonore previo sequestro amministrativo”.*

ACCERTATA la decorrenza infruttuosa dei termini assegnati in precedenza per eseguire interventi di riduzione dell'impatto acustico e per ottenere la relazione fonometrica post intervento di adeguamento (tutti termini rivelatisi infruttuosi).

PRESO ATTO del permanere del disagio acustico già lamentato dai segnalanti, causato dalle operazioni di carico e scarico dei materiali

VISTO il Testo Unico degli EE.LL. 267/2000, art. 50 e 54, in merito alle competenze del Sindaco.

Per tutte le motivazioni in premessa argomentate e che espressamente si richiamano,

ORDINA

ai sensi dell'art. 10 Regolamento acustico Comunale,

alla **omissis** (Rea n..... **omissis** C.F. e P.IVA **omissis**), sede legale in via **omissis** , nello specifico attraverso la **omissis** Ancona, per **omissis** **DI SVOLGERE LE SEGUENTI ATTIVITA':**

- 1. predisporre e trasmettere a questo Comune, entro e non oltre 10 giorni dalla notifica della presente Ordinanza, una relazione intermedia sugli interventi già eseguiti a riguardo nonché quelli che si vorranno ulteriormente attuare per la risoluzione del problema;**
- 2. realizzare, entro e non oltre 60 giorni dalla notifica della presente ordinanza, tutti gli interventi necessari a ricondurre le emissioni acustiche entro i limiti stabiliti dalla normativa vigente;**
- 3. adottare nel frattempo, con effetto immediato, tutti gli accorgimenti necessari a limitare/mitigare le emissioni rumorose, in particolare riguardo alle aree di carico/scarico;**
- 4. trasmettere, una volta eseguiti gli interventi necessari alla regolarizzazione delle emissioni sonore, non oltre i 20 giorni successivi alla scadenza dei termini fissati al punto 2 per l'adeguamento richiesto, quindi entro 80 giorni dalla notifica della presente ordinanza, una relazione a firma di Tecnico competente in Acustica, nella quale vengano descritti la tipologia degli interventi di bonifica acustica adottati e venga dimostrato il rientro nei limiti vigenti per le sorgenti sonore, ai sensi del Regolamento Acustico Comunale di cui alla Delibera Consigliare n.84 del 25.07.2011.**

DISPONE ed AVVERTE inoltre

che in caso di inottemperanza a quanto previsto nella presente Ordinanza, entro i termini assegnati, si procederà ai sensi del Regolamento acustico Comunale che al comma 3 dell'art. 10 prevede:

*"L'inottemperanza all'ordinanza (...) è punita con la **sanzione amministrativa** del pagamento di una somma da €. 258,00 a €. 10.329,00 ai sensi dell'art. 10, comma 3, della L. 447/95, dell'art. 23 della L.R. 28/01, nonché con la **sospensione delle autorizzazioni e licenze comunali relative all'attività causa di superamento dei limiti vigenti per le sorgenti sonore o, per attività non soggette a licenze comunali, con la riduzione degli orari di apertura al pubblico, ferma restando la possibilità di apporre i sigilli alle apparecchiature responsabili delle emissioni sonore previo sequestro amministrativo**".*

INCARICA

- il Comando di Polizia Locale del Comune di provvedere alla verifica dell'esecuzione di quanto ordinato e disposto con il presente atto;
- la Direzione Ambiente, Verde Pubblico del Comune di coadiuvare il Comando di Polizia Locale del Comune nell'attività di verifica dell'esecuzione di quanto disposto con il presente atto;

- il Comando di Polizia Locale del Comune di assumere le eventuali iniziative sanzionatorie previste in caso di inadempienza secondo quanto indicato dalla vigente normativa e riportato al punto dispositivo della presente Ordinanza.

AVVISA

- che contro la presente Ordinanza può essere presentato ricorso al TAR Marche nel termine di 60 giorni dalla notifica o dalla conoscenza dell'atto medesimo, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato (DPR 24.11.1971, n. 1199) entro 120 giorni dalla notifica o dalla conoscenza dell'atto medesimo;
- che il presente provvedimento diventa esecutivo con la pubblicazione all'Albo pretorio;
- che il RUP, Responsabile Unico del Procedimento, ex L. 241/1990, è individuato nella persona dell'Arch. Roberto Panariello, dirigente della Direzione Ambiente, Verde Pubblico del Comune di Ancona;
- ai sensi della L. n. 241/90, si può prendere visione degli atti del procedimento depositati e consultabili presso l' Ufficio Ambiente e Verde Pubblico di questo Comune - Via Cialdini n. 54.

DISPONE

che la presente ordinanza sia resa nota mediante:

- notifica diretta al soggetto obbligato (*... omissis ...*)
- pubblicazione all'Albo Pretorio;
- pubblicazione sul sito internet del Comune di Ancona;

che copia del presente Provvedimento venga trasmesso a:

- Procura della Repubblica presso Tribunale di Ancona;
- Comando Carabinieri per la Tutela Ambientale – N.O.E. di Ancona;
- ARPAM Dipartimento Provinciale di Ancona.
- All'Avv. *... omissis ...* che rappresenta i privati che lamentano il disturbo


che ne sia effettuato altresì l'assegnazione ai seguenti uffici del Comune di Ancona:

- Direzione Ambiente e Verde Pubblico;
- Comando di Polizia Locale;
- Ufficio Avvocatura.

Il Sindaco
Avv. Valeria Mancinelli

Allegato

- Informativa in ordine alla protezione dei dati personali connessi al trattamento per gestione procedimenti aventi ad oggetto i procedimenti relativi all'impatto acustico.



INFORMATIVA PRIVACY

INFORMATIVA IN ORDINE ALLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI CONNESSI AL TRATTAMENTO PER GESTIONE PROCEDIMENTI AVENTI AD OGGETTO "CONTROLLI IN MATERIA DI INQUINAMENTO ACUSTICO"

Titolare di trattamento/Responsabile protezione dati

Dati di contatto del Titolare del trattamento:

Comune di Ancona rappresentato dal Sindaco pro tempore, Avv. Valeria Mancinelli, con sede in Ancona Largo XXIV Maggio, 1 60123 Ancona (pec:comune.ancona@emarche.it-Centralino:0712221-Numero Verde 800653413, URP:071222343.

Dati di contatto del Responsabile della Protezione Dati e le relative informazioni di contatto: i dati sono disponibili sul sito istituzionale del Comune di Ancona al seguente indirizzo : <https://www.comune.ancona.gov.it/ankonline/responsabile-per-la-protezione-dati>;

Finalità

Il Comune di Ancona, in qualità di titolare del trattamento di dati personali connesso alla gestione dei procedimenti aventi ad oggetto il controllo in materia di inquinamento acustico, precisa che il presente trattamento è finalizzato:

- alla realizzazione dei compiti ed al conseguimento delle finalità istituzionali proprie del Comune nei procedimenti avviati, ai sensi della L. n. 447 del 26 ottobre 1995 "Legge quadro sull'inquinamento acustico" e della L.R. n. 28 del 14 novembre 2001 "Norme per la tutela dell'ambiente esterno e dell'ambiente abitativo dall'inquinamento acustico nella Regione Marche";
- allo sviluppo del procedimento amministrativo e all'adozione dei conseguenti provvedimenti finalizzati a dare attuazione agli atti normativi di cui sopra;
- al rispetto degli obblighi di legge posti in capo al Comune di Ancona in qualità di titolare del trattamento.

Base giuridica

Il trattamento è svolto:

- sulla base indicata dall'art.6, par 1, lett. c) del GDPR per adempiere agli obblighi legali del Comune di Ancona che discendono dalla L. n. 447 del 26 ottobre 1995 "Legge quadro sull'inquinamento acustico" e dalla L.R. n. 28 del 14 novembre 2001 "Norme per la tutela dell'ambiente esterno e dell'ambiente abitativo dall'inquinamento acustico nella Regione Marche";
- sulla base indicata dall'art.6, par 1, lett. e) del GDPR per interesse pubblico individuato nei predetti atti normativi;
- sulla base indicata dall'art.6, par 1, lett. f) del GDPR stante l'interesse legittimo, individuato negli atti normativi di cui sopra, del Comune di Ancona quale soggetto avente competenze istituzionali in materia di inquinamento acustico.

Dati oggetto di trattamento

I dati personali e i dati di contatto sono stati comunicati al Comune di Ancona dall'interessato e/o reperiti presso altri soggetti (Comando Vigili Urbani, Autorità Pubbliche, Amministratori di condominio, esercizi pubblici, soggetti privati).

Al fine di tutelare la riservatezza dei dati comunicati, di offrire loro un'adeguata protezione e al fine di minimizzare i dati oggetto di trattamento, i dati personali comunicati sono oggetto di registrazione, conservazione e trattamento in modalità analogica e elettronica e all'interno del Sistema di Protocollo Informatico in vigore nel Comune di Ancona. Tali modalità sono tese a garantire la sicurezza e la riservatezza e a porre in atto le misure idonee a tutelare i diritti e le libertà degli interessati attraverso tecniche che impediscono ad eventuali soggetti non autorizzati, di accedere ai dati personali.

I dati non saranno ceduti a terzi né saranno oggetto di trasferimenti verso paesi terzi, ma potranno essere comunicati agli Enti e ai soggetti che, ai sensi della Legge 26 ottobre 1995 n. 447, della Legge Regionale n. 28 del 14 novembre 2001 e secondo le rispettive leggi di settore, hanno competenze in materia di protezione dall'inquinamento acustico e/o hanno titolo ad intervenire nel relativo procedimento (Es. ARPAM, ASUR Area Vasta 2, Amministratori di condominio)

I dati potranno altresì essere comunicati agli eventuali Enti cui il Comune è tenuto ad effettuare comunicazione obbligatorie ai sensi di legge.

I dati raccolti potranno altresì essere comunicati agli uffici interni interessati allo svolgimento dei procedimenti in materia di controlli acustici.

I dati sono trattati con modalità analogica ed elettronica e rimarranno conservati secondo quanto previsto dal piano di conservazione e scarto documentale del Comune di Ancona.

I dati non sono oggetto di processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione.

Diritti dell'interessato

L'interessato ha diritto di richiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e trattati dal Comune e di ottenerne copia, ai sensi del Reg. UE 679/2016, nonché la rettifica dei dati personali.

Il diritto all'oblio, alla portabilità, la limitazione e il diritto di opporsi al trattamento sono sottoposti ai limiti stabiliti dal Reg. UE n.679/2016 e dalla normativa nazionale di riferimento.

L'interessato ha diritto a proporre reclamo innanzi all'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali avverso il trattamento dei propri dati effettuato dal Comune di Ancona.

I soggetti autorizzati al trattamento dei dati personali sono soggetti a segreto d'ufficio, ai sensi del Reg. UE n.679/2016

Scheda pro TRASPARENZA relativa:

- a **Decreto / Ordinanza sindacale n. 37 del 23/07/2021**
- a **Determina DIRIGENZIALE Prot. IRIDE n. _____**

PUBBLICAZIONE NELLA SEZIONE “AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE” DEL SITO WEB DELL’ENTE (AI SENSI DEL D.LGS. N. 33 DEL 14.3.2013 (T.U. TRASPARENZA) O DI ALTRE FONTI SPECIALI).

(1) **IL PRESENTE ATTO NON VA PUBBLICATO.**

Il Dirigente della Direzione

(1) Questa opzione non è praticabile (non può essere barrata) in caso di Delibere di Giunta e di Consiglio, anche se trattasi di delibere recanti un “mero atto di indirizzo” (v. art. 49 D.Lgs. 267/2000) o in caso di decreti/ordinanze sindacali: tutte dette delibere di organi politici e gli atti del Sindaco sono sempre oggetto di pubblicazione ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 con modalità (integralmente o per estrazione di dati da riportare in tabella) e collocazioni diverse nell’ambito delle varie parti della sezione Amministrazione Trasparente a seconda della materia trattata/del contenuto.

IL PRESENTE ATTO VA PUBBLICATO:

per mera pubblicità sul sito web dell’Ente.

anche ai fini dell’efficacia dell’Atto:

a) *“La pubblicazione degli estremi degli atti di conferimento di incarichi * dirigenziali a soggetti estranei alla pubblica amministrazione, * di collaborazione o * di consulenza a soggetti esterni a qualsiasi titolo per i quali è previsto un compenso, completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell’incarico e dell’ ammontare erogato (...) sono condizioni per l’acquisizione dell’efficacia dell’atto e per la liquidazione dei relativi compensi.” (ai sensi dell’art. 15, comma 2 del D.Lgs. 33/2013);*

b) *“Comma 2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti di concessione delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese, e comunque di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati ai sensi del citato articolo 12 della legge n. 241 del 1990, di importo superiore a mille euro. Comma 3. La pubblicazione ai sensi del presente articolo costituisce condizione legale di efficacia dei provvedimenti che dispongano concessioni e attribuzioni di importo complessivo superiore a mille euro nel corso dell’anno solare al medesimo beneficiario; (...)” (ai sensi dell’art. 26, commi 2 e 3 del D.Lgs. 33/2013);*

c) In riferimento agli atti relativi ad uno degli “incarichi” disciplinati dal D.Lgs. n. 39/2013 è prevista la pubblicazione della c.d. DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA DELLE CAUSE DI INCONFERIBILITA’ resa (preventivamente) dall’incaricato: *“Comma 1. All’atto del conferimento dell’incarico l’interessato presenta una dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconfiribilita’ di cui al presente decreto. (...). Comma 4. La dichiarazione di cui al comma 1 e’ condizione per l’acquisizione dell’efficacia dell’incarico.” (ai sensi dell’art. 20, commi 1 e 4 del D.Lgs. 39/2013)*

d) *La pubblicità degli atti di governo del territorio, quali, tra gli altri, piani territoriali, piani di coordinamento, piani paesistici, strumenti urbanistici, generali e di attuazione, nonche’ le loro varianti, e’ condizione per l’acquisizione dell’efficacia degli atti stessi (ai sensi dell’art.39, comma 3 del D.Lgs. 33/2013)*

Il Dirigente della Direzione

PUBBLICAZIONE ALBO PRETORIO ON LINE ai sensi dei casi previsti nel **D.Lgs. 267/2000** e altre speciali disposizioni legislative nonché ai sensi dell'art. 32 della **L. n. 69/2009** (*“atti e provvedimenti amministrativi”*)

Nell'attestare che il contenuto del presente atto è conforme alle disposizioni del D.Lgs. n. 33/2013 e a quelle del GDPR – General Data Protection Regulation – Regolamento UE 2016/679, nonché alle "Linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati" (v. § 3.a. Deliberazione del Garante della privacy n. 243 del 15.05.2014 in G.Uff. n. 134 del 12.6.2014),

IL PRESENTE ATTO VA PUBBLICATO

Il Dirigente della Direzione

(1) **IL PRESENTE ATTO NON VA PUBBLICATO**

Il Dirigente della Direzione

- (1) Questa opzione non è praticabile (non può essere barrata) in caso di Delibere di Giunta e di Consiglio, anche se trattasi di delibere recanti un “mero atto di indirizzo” (v. art. 49 D.Lgs. 267/2000) o in caso di decreti/ordinanze sindacali: tutte dette delibere di organi politici e gli atti del Sindaco hanno natura di “atti e provvedimenti amministrativi”.

Relativamente alle determinazioni dei Dirigenti questa opzione è praticabile (può essere barrata) solo in caso di determinazioni dirigenziali non aventi natura provvedimentale ma solo civilistica (atti adottati coi poteri del privato datore di lavoro) come chiarito dall'art. 5, comma 2 del D.Lgs. n. 165/2001: “2. Nell'ambito delle leggi e degli atti organizzativi di cui all'articolo 2, comma 1, le determinazioni per l'organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro sono assunte in via esclusiva dagli organi preposti alla gestione con la capacita' e i poteri del privato datore di lavoro, fatti salvi la sola informazione ai sindacati per le determinazioni relative all'organizzazione degli uffici ovvero, limitatamente alle misure riguardanti i rapporti di lavoro, l'esame congiunto, ove previsti nei contratti di cui all' articolo 9. Rientrano, in particolare, nell'esercizio dei poteri dirigenziali le misure inerenti la gestione delle risorse umane nel rispetto del principio di pari opportunita', nonche' la direzione, l'organizzazione del lavoro nell'ambito degli uffici”.